ISTITUZIONE DEL CONSORZIO DEL TICINO

R. D. L. 14 Giugno 1928-VI, n. 1595.

Pubblicato sulla « Gazzetta Ufficiale » n.° 2046.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 *giugno* 1928-VI, *n.* 1595.

Istituzione, con sede in Milano, del Consorzio del Ticino per la costruzione, la manutenzione e l'esercizio dell'opera regolatrice dell'invaso del Lago Maggiore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 18 dicembre 1927, n. 2595, che ha convalidato il R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, concernente le derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche, dando facoltà al Governo del Re di coordinare in testo unico le norme finora emanate con le modifiche e le integrazioni occorrenti;

Vista la domanda 30 giugno 1925 del Consorzio volontario tra le provincie di Milano, Novara e Pavia per la concessione delle opere di regolazione del Lago Maggiore e di utilizzazione irrigua ed industriale del Ticino, e le altre domande di concessione della regolazione lacuale, presentate a norma del Regio decreto sopra citato;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di assicurare, mediante nuove norme e con organizzazione obbligatoria degli interessati, la più pronta realizzazione dell'opera regolatrice del deflusso lacuale; e quindi

di trasformare in obbligatorio il detto Consorzio volontario, con la partecipazione dello Stato;

Visto il voto 28 dicembre 1927, n. 2612, del Consiglio superiore dei lavori pubblici, in Assemblea generale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per le Finanze, l'Economia Nazionale e le Corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1.

E' istituito con sede in Milano, col nome di « Consorzio del Ticino », un ente autonomo per la costruzione, la manutenzione e l'esercizio dell'opera regolatrice dell'invaso del Lago Maggiore.

ART. 2.

Sono organi del Consorzio: il Consiglio di amministrazione, il Comitato di presidenza e il Comitato consultivo.

Il Consiglio di amministrazione è composto di:

a) un presidente, nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro per i lavori pubblici;

b) tre membri, dei quali uno tecnico, nominati dal Ministro per i lavori pubblici;

c) un membro nominato dal Ministro per l'economia nazionale;

d) due membri, dei quali uno tecnico, nominati dal Ministro per le finanze;

e) un vice avvocato erariale, nominato dal Regio avvocato erariale distrettuale di Milano;

f) cinque rappresentanti delle provincie di Milano, Novara, Pavia, Varese e Vercelli, in ragione di uno per ogni Provincia, nominati da ciascuna Amministrazione;

g) un membro nominato dalla Confederazione nazionale fascista degli agricoltori;

h) un membro nominato dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

Il presidente e i componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Il Comitato di presidenza è composto del presidente del Consorzio, di uno dei membri nominati dal Ministro per le finanze, che verrà da questi espressamente designato, e di altri tre membri del Consiglio di amministrazione, designati da quest'ultimo, a maggioranza, al principio di ogni anno.

Il Comitato consultivo è composto dei rappresentanti delle utenze del Ticino, che raggiungano un minimo di interessenza secondo le norme che saranno stabilite nello statuto dell'Ente.

Nello statuto saranno pure determinate le specifiche attribuzioni di ciascuno degli organi sopraindicati.

ART. 3.

Tutte le opere e gli impianti affidati al Consorzio sono dichiarati di pubblica utilità ed obbligatori ad ogni effetto di legge. Alla loro esecuzione sono applicabili le disposizioni dell'art. 25 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, sulle derivazioni di acque pubbliche, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2595.

ART. 4.

Il Consiglio d'amministrazione del Consorzio ripartisce a carico di coloro che vi hanno interesse, in proporzione al vantaggio rispettivo, le spese per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere indicate dall'art. 1 e quelle per il regolare funzionamento dell'Istituto.

Il riparto è approvato con decreto del Ministro per i lavori pub-

blici, di concerto col Ministro per le finanze, previa pubblicazione a mezzo del competente ufficio del Genio Civile per la presentazione di eventuali reclami da parte degli interessati, e sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il provvedimento di approvazione non è soggetto a gravame, nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria.

ART. 5.

I contributi a carico degli interessati costituiscono oneri reali gravanti sugli immobili degli utenti consorziati e sono riscossi con le forme e con la procedura privilegiata stabilite dalla legge per la riscossione delle imposte dirette e godono privilegio di fronte a qualunque altro credito dopo il tributo fondiario.

ART. 6.

Il Consorzio può emettere obbligazioni o titoli fruttiferi, previa autorizzazione dei Ministri per le finanze, per i lavori pubblici e per l'economia nazionale.

A garanzia del rimborso dei prestiti fatti al Consorzio, valgono a favore dei mutuanti le disposizioni stabilite per la riscossione delle contribuzioni.

ART. 7.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni, la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, la Banca nazionale del lavoro e della cooperazione, le Casse di risparmio, i Monti di Pietà e tutti gli Istituti di credito e di previdenza soggetti a vigilanza governativa sono autorizzati a fare mutui o ad acquistare le obbligazioni ed i titoli emessi dal Consorzio.

ART. 8.

Tutti gli atti e contratti compiuti dal Consorzio entro i limiti degli scopi indicati nel presente decreto sono esenti dalle tasse di bollo e

registrati col pagamento della tassa fissa di registro ed ipotecaria di L. 10; salvi gli ordinari emolumenti ai conservatori delle ipoteche.

ART. 9.

Per gravi irregolarità nella gestione del Consorzio, il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze, udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, può promuovere il decreto Reale di scioglimento dell'Amministrazione dell'Ente e di nomina di un commissario Regio, i cui poteri, rinnovabili per semestre, non potranno durare oltre due anni dalla data del decreto di scioglimento.

ART. 10.

Con decreto Reale su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quelli per le finanze e per l'economia nazionale, sarà provveduto all'approvazione dello statuto dell'Ente, da proporre dal Consiglio di amministrazione e che dovrà anche contenere le norme per la tutela della pescosità delle acque.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo progetto di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Rossore, addì 14 giugno 1928 . Anno VI.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GIURATI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei Conti, addì 20 *luglio* 1928 - *Anno VI.*

Atti del Governo, registro 274, *foglio* 145 — SIROVICH

Convertito nella legge 20 *Dicembre* 1928 - *VII, n.* 3228; *numero di pubblicazione* 411.